



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 febbraio 2013 (26.02)
(OR. en)**

6463/13

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0351 (NLE)**

**SOC 104
ECOFIN 116
EDUC 49
JEUN 15
REGIO 21**

NOTA

del: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima)
al: Consiglio EPSCO

n. doc. prec.: 6197/13 SOC 88 ECOFIN 97 EDUC 43 JEUN 13 REGIO 17
n. prop. Comm.: 17585/12 - COM(2012) 729 final + ADD1

Oggetto: Proposta di raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per i giovani

Il Gruppo "Questioni sociali" ha esaminato la proposta in oggetto al fine di raggiungere un accordo politico in sede di Consiglio EPSCO del 28 febbraio 2013.

Il 20 febbraio 2013 il Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima) ha convenuto di sottoporre il presente testo al Consiglio EPSCO del 28 febbraio 2013, con una lieve modifica tecnica ai punti 27 e 28.

UK mantiene una riserva d'esame parlamentare.

CZ e UK mantengono una riserva generale d'esame.

Rimangono le seguenti riserve d'esame specifiche:

- CY, CZ, ES, NL e UK sulla raccomandazione 1;
- BG, PT e ES sulla raccomandazione 28.

Il Comitato dei Rappresentanti permanenti invita il Consiglio EPSCO a raggiungere un accordo politico.

Fatto salvo tale accordo, e previa messa a punto giuridico-linguistica, il testo sarà quindi sottoposto per adozione quale punto "A" di una delle prossime sessioni del Consiglio.

Proposta di

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

sull'istituzione di una garanzia per i giovani

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Investendo ora nel capitale umano dei giovani europei si otterranno vantaggi a lungo termine e si contribuirà ad una crescita economica sostenibile ed inclusiva. L'Europa sarà in grado di cogliere tutti i vantaggi di una manodopera attiva, innovativa e competente, evitando gli elevati costi causati da giovani che non si trovano né in situazione lavorativa, né seguono un percorso scolastico o formativo ("NEET"); tali costi ammontano attualmente all'1,2% del PIL¹.
- (2) I giovani sono stati particolarmente colpiti dalla crisi. Essi sono vulnerabili perché si trovano in una fase di transizione, non dispongono di esperienza professionale, talvolta la loro istruzione o formazione non è adeguata, spesso la loro copertura assistenziale è limitata, hanno un accesso ridotto a risorse finanziarie e condizioni di lavoro precarie. Le giovani donne hanno maggiori probabilità di ricevere retribuzioni basse e di lavorare in condizioni precarie mentre i giovani genitori, soprattutto le giovani mamme, non possono contare su misure adeguate per raggiungere l'equilibrio tra la vita lavorativa e quella personale. Inoltre alcuni giovani sono particolarmente svantaggiati o a rischio di discriminazione. Servono quindi misure di sostegno adeguate riconoscendo, al contempo, la responsabilità individuale dei giovani nel trovare una strada per inserirsi nell'attività economica.

¹ Eurofound, (2012), "NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe" (NEET – Giovani che non hanno un lavoro e non seguono un percorso scolastico o formativo: caratteristiche, costi e risposte politiche in Europa), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.

- (3) In tutta l'Europa i NEET sono 7,5 milioni, ovvero il 12,9% dei giovani europei (di età compresa tra 15 e 24 anni)². Molti dispongono solo di un diploma di istruzione secondaria inferiore e hanno abbandonato prematuramente gli studi o la formazione; spesso si tratta di migranti o giovani provenienti da ambienti svantaggiati. La sigla "NEET" comprende vari sottogruppi di giovani con diverse necessità.
- (4) Il 30,1% dei disoccupati di età inferiore ai 25 anni lo è da oltre dodici mesi³. Inoltre sempre più giovani non cercano un lavoro in modo attivo e quindi possono rimanere senza sostegno strutturale per un eventuale rientro sul mercato del lavoro. Le ricerche dimostrano che la disoccupazione giovanile può lasciare tracce permanenti, ad esempio un rischio più elevato di disoccupazione in futuro, livelli ridotti di reddito futuro, perdita di capitale umano, trasmissione di povertà tra generazioni o minore motivazione a fondare una famiglia, contribuendo a tendenze demografiche negative.
- (5) Il termine "garanzia per i giovani" si riferisce al fatto che i giovani ricevano un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale. Un'offerta di proseguimento degli studi potrebbe anche comprendere programmi di formazione di qualità sfocianti in una qualifica professionale riconosciuta.
- (6) La garanzia per i giovani contribuisce a raggiungere tre degli obiettivi della strategia Europa 2020, ovvero che il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni abbia un lavoro, che gli abbandoni scolastici siano inferiori al 10% e che almeno 20 milioni di persone siano sottratte alla povertà e all'esclusione sociale.
- (7) Gli orientamenti per le politiche degli Stati membri⁴ a favore dell'occupazione, in particolare gli orientamenti 7 e 8, invitano gli Stati membri a promuovere l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro e ad aiutarli, soprattutto i NEET, in collaborazione con le parti sociali, a trovare un primo impiego, a fare esperienze lavorative o a proseguire gli studi o la formazione, anche attraverso l'apprendistato, intervenendo rapidamente in caso di disoccupazione.

² Dati annuali per il 2011, fonte: Eurostat, [edat lfse 18] e [edat lfse 17].

³ Dati annuali per il 2011, fonte: Eurostat, [lfsa upgal].

⁴ Decisione 2010/707/UE del Consiglio – GU L 308 del 24 novembre 2010, pag. 46.

- (8) Nel 2005, nel contesto degli orientamenti a favore dell'occupazione⁵ (2005-2008), il Consiglio aveva raggiunto un accordo sulla necessità, di "offrire un nuovo punto di partenza a tutti i disoccupati prima dei sei mesi di disoccupazione, nel caso dei giovani". Nel 2008⁶ il Consiglio ha ridotto il periodo di tempo a "non oltre quattro mesi" per i giovani che lasciano la scuola.
- (9) Nella risoluzione del 2010 sulla "*promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro, rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti*"⁷ il Parlamento europeo ha rivolto un appello alla Commissione europea, agli Stati membri, alle parti sociali e ad altri soggetti affinché le politiche relative al mercato del lavoro, all'istruzione e alla formazione siano provviste di una garanzia per i giovani, "che assicuri ad ogni persona giovane dell'UE il diritto a un lavoro, a un apprendistato, a una formazione aggiuntiva o a una combinazione di formazione e lavoro dopo un periodo massimo di quattro mesi di disoccupazione".
- (10) Nella comunicazione del 2010 "Gioventù in movimento", la Commissione ha incoraggiato gli Stati membri a introdurre garanzie per i giovani, ma l'attuazione è stata finora molto limitata. La presente raccomandazione sottolinea e ribadisce la necessità, per gli Stati membri, di perseguire tale obiettivo, e fornisce anche un aiuto alla progettazione, all'attuazione e alla valutazione dei sistemi.
- (11) Nelle conclusioni del Consiglio del giugno 2011 "*Promuovere l'occupazione giovanile per realizzare gli obiettivi di Europa 2020*" gli Stati membri sono stati invitati ad agire rapidamente offrendo nuove opportunità di istruzione, (ri)qualificazione o misure di attivazione ai giovani che non sono né occupati né iscritti a corsi di istruzione o formazione, inclusi coloro che abbandonano prematuramente la scuola. In questo modo si potrebbero reintrodurre tali persone nell'istruzione, nella formazione o nel mercato del lavoro nel più breve tempo possibile, riducendo il rischio di povertà, discriminazione ed esclusione sociale. Il Consiglio ha riconosciuto che la segmentazione del mercato del lavoro può avere conseguenze sfavorevoli sui giovani e ha invitato gli Stati membri ad affrontare tale segmentazione.

⁵ Decisione 2005/600/CE del Consiglio – GU L 205 del 6 agosto 2005, pag. 21.

⁶ Orientamenti a favore dell'occupazione (2008-2010) - Decisione 2008/618/CE del Consiglio - GU L 198 del 26 luglio 2008, pag. 51.

⁷ P7-TA(2010) 0262 del 6 luglio 2010.

- (12) La raccomandazione del Consiglio del giugno 2011⁸ sulle "*politiche di riduzione dell'abbandono scolastico*" riguardava soprattutto l'elaborazione di politiche basate su dati di fatto, globali e intersettoriali, comprendenti misure volte a riavvicinare allo studio coloro che hanno abbandonato l'istruzione e a rafforzare il nesso tra i sistemi di istruzione e formazione ed il settore lavorativo.
- (13) Il Parlamento europeo ha sostenuto questa strategia nella preparazione del bilancio 2012 e ha chiesto alla Commissione di realizzare un'azione preparatoria a sostegno dell'istituzione di garanzie per i giovani negli Stati membri.
- (14) Nel pacchetto a favore dell'occupazione "*Verso una ripresa fonte di occupazione*"⁹, la Commissione ha chiesto la mobilitazione attiva di Stati membri, parti sociali ed altri soggetti coinvolti, per affrontare le attuali sfide in tema di occupazione nell'UE, in particolare la disoccupazione dei giovani. La Commissione ha sottolineato il grande potenziale di creazione di posti di lavoro costituito dall'economia "verde", dall'assistenza sanitaria e sociale e dai settori delle TIC; a tal fine ha presentato tre piani d'azione di accompagnamento per il follow-up. Successivamente la Commissione ha anche individuato sei settori prioritari promettenti per l'innovazione industriale, che contribuiscono a raggiungere l'obiettivo del passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio ed efficiente sotto il profilo delle risorse¹⁰. Nel pacchetto a favore dell'occupazione la Commissione ha inoltre sottolineato l'importante ruolo che potrebbe essere svolto, anche per i giovani, dalla promozione dello spirito imprenditoriale, da servizi di sostegno all'avviamento di imprese e di microfinanziamento più disponibili e dalla creazione di regimi che convertano le indennità di disoccupazione in contributi per nuove imprese. Nel pacchetto si propone anche di utilizzare la compensazione salariale per promuovere nuove assunzioni e la riduzione mirata del cuneo fiscale (prevalentemente dei contributi previdenziali e assistenziali versati dai datori di lavoro) per contribuire ad incentivare l'occupazione e a promuovere riforme equilibrate della legislazione a tutela dell'occupazione, grazie alle quali i giovani potrebbero accedere a lavori qualitativamente validi.

⁸ GU C 191 del 1° luglio 2011, pag. 1.

⁹ 9309/12.

¹⁰ 15168/12.

- (15) Nel maggio 2012 il Parlamento europeo¹¹ ha invitato gli Stati membri ad adottare misure rapide e concrete, a livello nazionale, per garantire che i giovani abbiano un lavoro dignitoso, proseguano gli studi o seguano un corso di formazione/riqualificazione entro quattro mesi dal termine del percorso scolastico. Il Parlamento ha sottolineato che il sistema di garanzia per i giovani deve essere giuridicamente vincolante per poter effettivamente migliorare la situazione dei giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo e per risolvere gradualmente il problema della disoccupazione giovanile nell'UE.
- (16) Il 29 giugno 2012 il Consiglio europeo ha chiesto ulteriori sforzi per aumentare l'occupazione giovanile, "al fine di assicurare che entro alcuni mesi dal completamento del percorso scolastico i giovani ricevano un'offerta qualitativamente buona di occupazione, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio". Il Consiglio ha inoltre concluso che tali misure possono essere sostenute dal Fondo sociale europeo (FSE) e che gli Stati membri devono avvalersi delle possibilità di finanziare temporaneamente, a partire dal Fondo sociale europeo, gli incentivi a favore delle assunzioni.
- (17) La comunicazione della Commissione del 20 novembre 2012 "Ripensare l'istruzione"¹² costituisce il contributo dell'UE al raggiungimento dell'obiettivo dal punto di vista dell'istruzione. Nella comunicazione sono trattate le tematiche cruciali per la riforma e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione, affinché le competenze acquisite siano adeguate alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro, per incentivare modi aperti e flessibili di apprendimento e per promuovere l'impegno collaborativo fra tutti i soggetti coinvolti, compreso il finanziamento.
- (18) La raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012¹³, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale, sosteneva che gli Stati membri dovrebbero istituire, entro il 2018, in conformità alle circostanze e alle specificità nazionali e nel modo da essi ritenuto appropriato, modalità per la convalida dell'apprendimento non formale e informale.

¹¹ Risoluzione del Parlamento europeo sull'iniziativa "Opportunità per i giovani" (2012:2617(RSP)), 24.5.2012.

¹² 14871/12.

¹³ GU C 398 del 22 dicembre 2012, pag. 1.

- (19) Nell'Analisi annuale della crescita 2013¹⁴ la Commissione ha sottolineato che gli Stati membri devono assicurare il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro per i giovani, sviluppando ed attuando regimi di garanzia per i giovani che assicurino a tutti i giovani di età inferiore a 25 anni un'offerta di lavoro, formazione continua, apprendistato o tirocinio entro quattro mesi dal termine dell'istruzione formale o dall'inizio della disoccupazione.
- (20) L' 8 febbraio 2013 il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6 000 milioni di EUR per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure espresse nel pacchetto sull'occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani.
- (21) Per funzionare correttamente, la garanzia per i giovani deve essere accompagnata da misure di sostegno e deve essere adeguata alle circostanze nazionali, regionali e locali. Le misure di sostegno si basano su sei assi: elaborazione di strategie basate sulla partnership, intervento tempestivo e pronta attivazione, misure di sostegno che contribuiscano all'integrazione nel mercato del lavoro, utilizzo dei Fondi dell'UE, valutazione e costante miglioramento del sistema, rapida attuazione. Il loro obiettivo deve essere la prevenzione degli abbandoni scolastici, la promozione dell'inserimento professionale e la soppressione degli ostacoli concreti all'occupazione. Tali misure, che devono essere costantemente monitorate e migliorate, possono contare sul sostegno dei Fondi dell'UE.
- (22) Il coordinamento efficace e la partnership tra i vari ambiti strategici (occupazione, istruzione, giovani, affari sociali, ecc.) sono fondamentali in termini di incremento delle opportunità di occupazione di qualità, apprendistato e tirocinio.

¹⁴ 16669/12 + ADD1 + ADD2.

(23) Nei sistemi di garanzia per i giovani si deve tenere conto della diversità e dei diversi punti di partenza degli Stati membri per quanto concerne i livelli di disoccupazione giovanile, le caratteristiche istituzionali e la capacità dei vari soggetti che intervengono sul mercato del lavoro. È opportuno tenere conto anche delle diverse situazioni relative ai bilanci pubblici e alle limitazioni finanziarie in termini di stanziamento delle risorse¹⁵. Nell'Analisi annuale della crescita 2013 la Commissione ritiene che gli investimenti a favore dell'istruzione debbano essere prioritari e, ove possibile, potenziati, garantendo l'efficienza della spesa. Va rivolta particolare attenzione anche al mantenimento o al rafforzamento della copertura e dell'efficacia dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del mercato del lavoro quali la formazione per i disoccupati e i regimi di garanzie per i giovani. La creazione di tali sistemi produce effetti importanti a lungo termine, ma servono anche risposte a breve termine per contrastare gli effetti drammatici della crisi economica sul mercato del lavoro.

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

- (1) di garantire che tutti i giovani di età inferiore a 25 anni ricevano un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale.

Nella progettazione del sistema di garanzia per i giovani, gli Stati membri dovrebbero considerare tematiche generali, quali il fatto che i giovani non costituiscono un gruppo omogeneo in ambienti sociali simili, i principi di obbligo reciproco e la necessità di affrontare il rischio di cicli di inattività.

Il punto di partenza per il rilascio della garanzia per i giovani ad un giovane dovrebbe essere la registrazione presso un servizio per l'impiego, e per i giovani "NEET" non registrati presso un servizio per l'impiego gli Stati membri dovrebbero definire un corrispondente punto di partenza per il rilascio della garanzia entro il medesimo periodo di quattro mesi.

¹⁵ La spesa relativa alla garanzia per i giovani non rientra nella categoria degli investimenti fissi lordi della contabilità nazionale.

I sistemi di garanzia per i giovani dovrebbero conformarsi ai seguenti orientamenti, adeguandoli alle situazioni nazionali, regionali e locali e tenendo presente il genere e la diversità di giovani ai quali sono destinate le misure.

Elaborare strategie basate sulla partnership

- (2) Identificare l'autorità pubblica pertinente¹⁶ incaricata di istituire e gestire il sistema di garanzia per i giovani e di coordinare le partnership a tutti i livelli e in tutti i settori.
- (3) Garantire che i giovani abbiano pieno accesso alle informazioni in merito ai servizi e al sostegno disponibili potenziando la collaborazione tra servizi per l'impiego, fornitori di orientamento professionale, istituti d'insegnamento e di formazione e servizi di sostegno ai giovani, nonché avvalendosi di tutti i canali d'informazione pertinenti.
- (4) Rafforzare le partnership tra datori di lavoro e soggetti attivi sul mercato del lavoro (servizi per l'impiego, vari livelli governativi, sindacati e servizi per i giovani) al fine di incrementare le opportunità d'occupazione, apprendistato e tirocinio per i giovani.
- (5) Sviluppare partnership tra servizi per l'impiego pubblici e privati, istituti d'istruzione e di formazione, servizi di orientamento professionale e con altri servizi specializzati per i giovani (ONG, centri e associazioni giovanili), che facilitino il passaggio dalla disoccupazione, dall'inattività o dagli studi al mondo del lavoro.
- (6) Garantire il coinvolgimento attivo delle parti sociali a tutti i livelli nel progettare ed attuare strategie per i giovani; promuovere le sinergie tra le varie iniziative volte a potenziare i sistemi di apprendistato e tirocinio.

¹⁶ Se non è costituzionalmente possibile per uno Stato membro individuare un'autorità pubblica, si devono individuare le autorità pubbliche pertinenti mantenendo al minimo il numero di autorità e individuando un unico punto di contatto incaricato di comunicare alla Commissione europea l'attuazione della garanzia per i giovani.

- (7) Garantire la consultazione o la partecipazione dei giovani e/o delle organizzazioni giovanili alla progettazione e all'ulteriore sviluppo del sistema di garanzia per i giovani affinché i servizi siano commisurati alle esigenze dei beneficiari e contribuiscano a rendere più efficaci le azioni di sensibilizzazione.

Intervento tempestivo e pronta attivazione

- (8) Elaborare efficaci strategie di sensibilizzazione nei confronti dei giovani, incluse campagne d'informazione e sensibilizzazione, per incitarli ad iscriversi ai servizi per l'impiego, con particolare attenzione ai giovani vulnerabili che devono affrontare molteplici ostacoli (quali l'esclusione sociale, la povertà o la discriminazione) e ai NEET e tenendo conto dei vari ambienti di provenienza (povertà, disabilità, basso livello d'istruzione, minoranze etniche, migranti).
- (9) Per sostenere i giovani in modo più efficace e affrontare la potenziale mancanza di informazioni sulle offerte esistenti, prendere in considerazione l'idea di creare "punti focali" comuni, ovvero un'organizzazione che garantisca il coordinamento tra tutte le istituzioni e le organizzazioni coinvolte, in particolare con l'autorità pubblica responsabile della gestione del sistema di garanzia per i giovani, affinché le informazioni possano essere condivise tra i giovani che lasciano la scuola, in particolare quelli che rischiano di non trovare lavoro o di non proseguire gli studi o la formazione.
- (10) Operare affinché i servizi per l'impiego, unitamente ad altri partner che sostengono i giovani, siano in grado di fornire un orientamento personalizzato e una progettazione individuale dell'azione, compresi sistemi di sostegno individuale su misura, basati fin dall'inizio sul principio dell'obbligo reciproco, e su un continuo follow-up finalizzato a prevenire l'abbandono scolastico ed assicurare la progressione verso lo studio e la formazione o il lavoro.

Misure di sostegno per l'integrazione nel mercato del lavoro

Migliorare le competenze

- (11) Offrire ai giovani che hanno abbandonato prematuramente gli studi e posseggono scarse qualifiche la possibilità di riprendere il percorso scolastico e formativo o di seguire nuovi programmi d'insegnamento che si svolgano in ambienti di apprendimento adeguati alle loro specifiche esigenze e consentano loro di ottenere le qualifiche di cui ancora non dispongono.
- (12) Garantire che le iniziative realizzate nel contesto di un sistema di garanzia per i giovani e volte a migliorare le capacità e le competenze contribuiscano ad affrontare gli squilibri esistenti e a soddisfare le esigenze in termini di domanda di lavoro.
- (13) Garantire che, nel migliorare le capacità e le competenze, si dedichi attenzione alle TIC/competenze digitali. Promuovere lo status di conoscenza e competenze professionali garantendo che i programmi e le certificazioni relativi alle TIC siano conformi alle norme e comparabili a livello internazionale.
- (14) Incoraggiare gli istituti scolastici, i centri di formazione professionale e i servizi per l'impiego a promuovere e a fornire ai giovani orientamenti sull'imprenditoria ed il lavoro autonomo, anche attraverso corsi per l'attività di imprenditore.
- (15) Attuare la raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale.

Misure connesse al mercato del lavoro

- (16) Se del caso, ridurre i costi non salariali della manodopera al fine di migliorare le prospettive di assunzione dei giovani.

- (17) Utilizzare incentivi salariali e per le assunzioni mirati e ben strutturati per incoraggiare i datori di lavoro a creare nuove opportunità per i giovani, quali apprendistato, tirocinio o collocamento, soprattutto per quelli più lontani dal mercato del lavoro, in linea con le regole applicabili sugli aiuti di Stato.
- (18) Promuovere la mobilità del lavoro sensibilizzando i giovani in merito alle offerte di lavoro, tirocinio e apprendistato e al sostegno disponibile in varie zone, regioni e paesi, ad esempio attraverso servizi e sistemi, che incoraggiano la mobilità professionale all'interno dell'UE. Garantire la disponibilità di un sostegno adeguato per aiutare i giovani che trovano lavoro in un'altra zona o in un altro Stato membro ad adattarsi al nuovo ambiente.
- (19) Rendere disponibili più servizi di sostegno all'avviamento (start-up) e migliorare la sensibilizzazione sulle possibili opportunità e prospettive legate al lavoro autonomo, anche attraverso una maggiore collaborazione tra servizi per l'impiego, sostegno alle aziende e fornitori di (micro)finanziamenti.
- (20) Migliorare i meccanismi di riattivazione dei giovani che escono dai sistemi di attivazione e non hanno più accesso ai sussidi.

Uso dei Fondi UE

- (21) Avvalersi al massimo e in modo ottimale degli strumenti di finanziamento offerti dalla politica di coesione, nel prossimo periodo 2014-2020, per sostenere l'istituzione dei sistemi di garanzia per i giovani, se opportuno in relazione alle situazioni nazionali. A tal fine, accertarsi che sia riservata la necessaria priorità e siano stanziati le relative risorse al sostegno della progettazione e dell'attuazione delle suddette misure, comprese le possibilità di finanziare, a partire dal Fondo sociale europeo, incentivi mirati a favore delle assunzioni. Avvalersi al massimo anche delle possibilità di finanziamento ancora disponibili per il periodo di programmazione 2007-2013.

- (22) Nel contesto della preparazione per il periodo 2014-2020, prestare la necessaria attenzione, nel contratto sulla partnership, agli obiettivi specifici connessi all'attuazione dei sistemi di garanzia per i giovani, se opportuno in relazione alle situazioni nazionali, e descrivere, nei programmi operativi, le iniziative da sostenere nell'ambito delle pertinenti priorità d'investimento del Fondo sociale europeo, in particolare quelle relative all'integrazione sostenibile dei giovani "NEET" nel mercato del lavoro e al sostegno ai giovani imprenditori e alle imprese sociali nonché al loro rispettivo contributo agli obiettivi specifici.
- (23) Se ammissibile, fare un uso completo ed ottimale dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile al fine di attuare la garanzia per i giovani.

Valutazione e continuo miglioramento dei sistemi

- (24) Monitorare e valutare tutte le azioni e i programmi relativi alla garanzia per i giovani, affinché si possano elaborare più strategie e interventi basati su fatti concreti, dopo aver esaminato perché, dove e cosa funzioni, garantendo quindi un uso efficiente delle risorse e una buona redditività dell'investimento. Mantenere una rassegna aggiornata dei fondi stanziati per l'istituzione e l'attuazione della garanzia per i giovani, in particolare nel quadro dei programmi operativi della politica di coesione.
- (25) Promuovere le attività di apprendimento reciproco a livello nazionale, regionale e locale tra tutti i soggetti coinvolti nella lotta alla disoccupazione giovanile, al fine di migliorare la progettazione e la realizzazione dei prossimi sistemi di garanzia per i giovani. Avvalersi pienamente, se del caso, dei risultati dei progetti sostenuti nel corso dell'azione preparatoria sui sistemi di garanzia per i giovani.
- (26) Potenziare le capacità di tutti i soggetti coinvolti, compresi i pertinenti servizi per l'impiego, partecipanti alla progettazione, all'attuazione e alla valutazione dei sistemi di garanzia per i giovani, al fine di eliminare gli ostacoli interni ed esterni connessi alla strategia e alle modalità di elaborazione di tali sistemi.

Attuazione dei sistemi di garanzia per i giovani

- (27) Attuare il più rapidamente possibile i sistemi di garanzia per i giovani. Riguardo agli Stati membri che vivono le maggiori difficoltà in termini di bilancio ed hanno i livelli più elevati di NEET o di disoccupazione giovanile, potrebbe anche essere presa in considerazione un'attuazione graduale.
- (28) Garantire che i sistemi di garanzia per i giovani siano correttamente integrati nei futuri programmi cofinanziati dall'UE, preferibilmente a partire dal quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Nell'attuare tali sistemi gli Stati membri possono beneficiare dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.

PRENDE ATTO CHE LA COMMISSIONE:

Finanziamento

- (29) Incoraggerà gli Stati membri ad avvalersi in modo ottimale del Fondo sociale europeo, nel rispetto delle pertinenti priorità d'investimento del Fondo sociale europeo per il periodo di programmazione 2014-2020, e dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, se del caso, per sostenere l'istituzione e l'attuazione di sistemi di garanzia per i giovani, strumento strategico per combattere e prevenire la disoccupazione giovanile e l'esclusione sociale.
- (30) Sosterrà le attività di programmazione nell'ambito dei Fondi del quadro strategico comune dell'UE (Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca), anche attraverso l'apprendimento tra pari, le attività di rete e l'assistenza tecnica.

Buone pratiche

- (31) Sfrutterà tutte le possibilità offerte dal nuovo programma per il cambiamento e l'innovazione sociale per raccogliere esempi di buone pratiche relative ai sistemi di garanzia per i giovani a livello nazionale, regionale e locale.

- (32) Farà ricorso al programma della strategia europea per l'occupazione dedicato all'apprendimento reciproco per incoraggiare gli Stati membri a condividere le loro esperienze e scambiare buone pratiche.

Monitoraggio

- (33) Continuerà a monitorare e riferire a scadenza regolare sugli sviluppi relativi alla progettazione, all'attuazione e ai risultati dei sistemi di garanzia per i giovani nell'ambito del programma di lavoro annuale della rete europea dei servizi pubblici per l'impiego. Si assicurerà che il comitato per l'occupazione sia informato al riguardo.
- (34) Effettuerà il monitoraggio dell'attuazione dei sistemi di garanzia per i giovani, a norma della presente raccomandazione, mediante il monitoraggio multilaterale del comitato per l'occupazione nel quadro del semestre europeo, analizzerà l'impatto delle politiche in atto e indirizzerà, se del caso, raccomandazioni specifiche per paese agli Stati membri, sulla base degli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione.

Sensibilizzazione

- (35) Sosterrà le attività di sensibilizzazione sull'istituzione della garanzia per i giovani negli Stati membri, utilizzando il Portale europeo per i giovani e collegandosi in particolare alle sue campagne d'informazione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*
